

Codice A2001A

D.D. 15 febbraio 2017, n. 24

**L.r. n. 78/1978 e determinazione DB1801 n. 374/2004. Interventi edilizi e di allestimento di sedi destinate a biblioteca, archivio e centro di documentazione. Mancato riconoscimento del saldo in favore del Comune di Alba per un importo di euro 48.000,00.**

Ai sensi della l.r. n. 78/1978 (“Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale”) la Regione svolge attività di sostegno alle biblioteche, agli archivi ed ai centri culturali, intervenendo con contributi finalizzati alla realizzazione di interventi edilizi e di allestimento delle rispettive sedi.

Con DGR. n. 111-697 del 31.07.2000 (“Interventi edilizi per biblioteche, archivi, istituti culturali e centri di documentazione. DGR. n. 1-27691 del 30.6.1999. Modifica della destinazione delle risorse accantonate. Accantonamento a favore della Direzione Regionale beni Culturali di L. 1.340.000.000 – cap. 20400/2000. Prenotazione della somma di L. 1.320.000.000 – cap. 20400/2001”- Allegato A), la Giunta Regionale stabiliva i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali per interventi di allestimento e per interventi edilizi su sedi bibliotecarie e archivistiche.

Alla luce di tali criteri, la Direzione Beni Culturali assegnava annualmente contributi, tramite idonei provvedimenti dirigenziali.

In applicazione di tali criteri, con determinazione DB31.01 n. 374 del 14.9.2004 (“Interventi di ristrutturazione edilizia per biblioteche, archivi ed istituti culturali. Piano finanziario anno 2004: acconti. Spesa di €1.325.400,00 – cap. 20400/2004”), il Comune di Alba (cod. cred. 37868) veniva ammesso a beneficiare di un contributo di € 120.000,00 da destinare all’intervento di ristrutturazione e recupero dei locali di casa Mulassano, da adibirsi a Centro Studi Beppe Fenoglio.

Ai sensi della citata determinazione, per accedere al saldo del contributo, il beneficiario era tenuto, entro 24 mesi dalla data di assegnazione dello stesso, a documentare la spesa sostenuta, su presentazione della documentazione richiesta dal provvedimento di assegnazione del contributo.

Del contributo di €120.000,00, €72.000,00 sono stati erogati al Comune a titolo di acconto con atto di liquidazione n. 2082 del 5.11.2004 (mandato 12003 del 24.2.2005; quietanza n. 14747 del 15.3.2005).

In data 26.09.2013, con nota prot. n. 2013/28566, il Comune ha provveduto a presentare la rendicontazione dei lavori eseguiti, dalla quale emerge una spesa complessiva di €722.294,84.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà risulta che il Comune di Alba, originario destinatario del contributo, ha sostenuto una spesa con fondi propri di €125.770,04; emerge altresì che all’importo di € 125.770,04 (peraltro già rendicontato con nota n. 9479 del 10.4.2007) si aggiungono spese sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per un ammontare di € 596.524,80.

Con nota prot. n. 9479 del 10.4.2007 il Comune faceva presente che, in forza di una convenzione tra il Comune di Alba e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, l’intervento di ristrutturazione e recupero Casa Mulassano (approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 356 del 15.7.2005), ammontava ad €370.000,00 e risultava così finanziato: €120.000,00 con contributo regionale ed €250.000,00 con fondi derivanti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in qualità di stazione appaltante. Il Comune si riservava la supervisione tecnica dei lavori stessi.

Con successiva nota prot. n. 14912 del 14.4.2016 il Comune di Alba ribadiva di aver delegato le funzioni di stazione appaltante alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sotto il controllo e la supervisione dell'Ufficio Tecnico comunale senza aver derogato ai vincoli posti dalla Regione in merito all'erogazione del contributo poiché l'accordo stipulato con la Fondazione CRC doveva considerarsi come semplice modalità di spesa del finanziamento regionale che comunque, consentendo la realizzazione del progetto approvato dal Comune di Alba, non intaccava l'oggetto della contribuzione regionale (l'edificio Casa Mulassano), mantenendo la proprietà del bene in capo al Comune stesso e la destinazione d'uso del progetto sull'edificio.

La citata DGR. n. 111-697 del 31.07.2000, in base alla quale il contributo regionale era stato a suo tempo assegnato, individuava quali soggetti destinatari dei contributi regionali gli enti pubblici, le associazioni culturali, le istituzioni pubbliche e private, gli istituti culturali e religiosi.

Poiché (nel caso di specie) la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (ente non contemplato tra i destinatari dei contributi regionali) è intestataria di una rendicontazione pari ad € 596.524,80, si dà atto che l'attribuzione di fatturazione a soggetto diverso dal beneficiario del contributo non è coerente con i criteri di cui alla citata DGR. n. 111-697 del 31.07.2000 e pertanto non è da considerarsi ammissibile alla rendicontazione.

Si prende atto che i lavori di ristrutturazione di Casa Mulassano sono stati compiutamente realizzati dal Comune di Alba nel rispetto dei vincoli di destinazione d'uso della contribuzione regionale, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Considerato che la spesa presentata a rendiconto dal Comune di Alba pari ad €125.775,04 supera adeguatamente la somma già erogata a titolo di acconto pari ad €72.000,00, alla luce di quanto sopra detto si dà atto che null'altro è dovuto al Comune di Alba a titolo di saldo.

Si dispone di notificare tempestivamente al destinatario le decisioni assunte con il presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRIGENTE

visto il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e s.m.i;

vista la legge regionale n. 78/1978 ("Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale");

visto il D.lgs. n. 118/2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42");

visto il d.lgs. n. 33/2013 e smi con d.lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

vista la già citata DGR. N. 111-697 del 31.07.2000;

viste la già citata determinazione DB1801 n. 374/2004;

vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e smi;

*determina*

- di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che i lavori di ristrutturazione di Casa Mulassano sono stati compiutamente realizzati dal Comune di Alba nel rispetto dei vincoli di destinazione d'uso della contribuzione regionale, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;

- di stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa, che rimane invariato l'ammontare della quota già erogata in favore del Comune di Alba a titolo di acconto;

- di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, che null'altro è dovuto al Comune di Alba a titolo di saldo;

- di notificare tempestivamente al destinatario le decisioni assunte con il presente atto.

La presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Ai fini dell'efficacia, la presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall'articolo 26 del d.lgs. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte.

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Il Dirigente  
Eugenio Pintore